



Messaggio Municipale N° 477/2020

Richiesta di approvazione variante di PR

“Zona di protezione delle acque di superficie”.

2 novembre 2020

Commissioni competenti:

Commissione opere pubbliche

Commissione delle petizioni



Sommario

1. Premessa
2. Stato della pianificazione
3. Cronologia
4. Gli aspetti giuridici
5. La definizione della larghezza dell'alveo naturale e lo spazio riservato alle acque
6. Contenuti della variante
7. Conclusioni
8. Dispositivo finale

1. Premessa

La procedura di pianificazione è allestita in conformità a quanto disposto dagli articoli 25 e seguenti della Legge sullo Sviluppo Territoriale (LST) del 21 giugno 2011 per la procedura ordinaria.

2. Stato della Pianificazione

L'ultima revisione generale del Piano Regolatore di Arbedo-Castione è stata approvata dal Consiglio di Stato con Risoluzione numero 2284 del 14 maggio 2002.

Alcune varianti ordinate tramite l'approvazione precedente sono state approvate dal Consiglio di Stato con Risoluzione numero 1036 del 7 marzo 2006.

Una revisione parziale del Piano Regolatore di Arbedo-Castione è stata parzialmente approvata dal Consiglio di Stato con Risoluzione numero 6003 del 23 dicembre 2015.

3. Cronologia

In data 02 ottobre 2019 (risoluzione numero 1365\2019) il Municipio ha deliberato ad uno studio di pianificazione e urbanistica il mandato per l'allestimento della variante di Piano Regolatore "Spazio riservato alle acque" per l'esame preliminare al Dipartimento del Territorio.

In data 18 agosto 2020 il Dipartimento ha recapitato al Municipio di Arbedo-Castione l'esame preliminare e il rapporto di pianificazione controfirmato.

Dal 22 settembre 2020 al 23 ottobre 2020 la variante è stata pubblicata presso l'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Arbedo-Castione. La procedura d'informazione e partecipazione è stata pubblicata agli albi comunali, all'albo online, sul Foglio Ufficiale e sui giornali in data 15 settembre 2020.

Durante il periodo di pubblicazione non sono state formulate delle osservazioni.

4. Gli aspetti giuridici

Dal 1° gennaio 2011 la definizione della tutela è regolata dall'articolo 36a LPAC che decreta l'obbligo di determinare lo spazio riservato alle acque di superficie e stagnanti e di tenerne conto nei Piani Regolatori. La protezione delle acque deve quindi essere garantita, non più tramite delle linee d'arretramento, bensì mediante la definizione di vere e proprie zone di protezione atte a garantire le funzioni naturali delle acque; la protezione contro le piene e l'utilizzazione sostenibile delle acque.

L'Ordinanza federale sulla Protezione delle Acque (OPAC) definisce le modalità per la determinazione dello spazio minimo da riservare ai corsi d'acqua e alle fasce lacustri, come pure le limitazioni di sfruttamento e gestione di questo spazio.

La definizione dello Spazio Riservato alle Acque (SRA) e il suo disciplinamento si basa in primo luogo sulle disposizioni OPAC in particolare con riferimento all'articolo 41a che prevede l'inserimento grafico nei piani del PR il corridoio che sarà equivalente a una zona di protezione delle acque. Si evidenzia che lo spazio riservato alle acque se si sovrappone ad una zona edificabile le potenzialità edificatorie restano intatte. A tale riguardo si segnala anche che lo stato di diritto è garantito per cui la sovrapposizione ad una struttura esistente privata o pubblica non comporta nessuna conseguenza.

Nell'ambito del Piano Direttore, la scheda P06 "Acqua" impone all'amministrazione pubblica l'obiettivo di perseguire una gestione integrata e sostenibile delle acque. In tal senso viene riconosciuta la necessità di inserire il concetto di "spazio di pertinenza del corso d'acqua come principio basilare nella pianificazione territoriale".

Le modalità di applicazione delle disposizioni OPAC nella pianificazione comunale sono indicate nelle Linee Guida Cantonale "Spazio riservato alle acque – Supporto per la definizione" edizione settembre 2015.

5. La definizione della larghezza dell'alveo naturale e dello spazio riservato alle acque

I grandi fiumi

Lo spazio riservato alle acque dei grandi fiumi, in questo caso Ticino e Moesa viene determinato dall'Ufficio Corsi d'Acqua del Dipartimento del Territorio. I limiti in questo caso sono stati forniti dall'Autorità cantonale e vengono riprese nell'ambito della presente variante di PR. Presso la confluenza di questi due grandi fiumi, i rispettivi perimetri erano incongruenti tra loro e si è quindi optato per riportare sui piani i limiti più esterni ovvero quelli più restrittivi.

Riale Traversagna

La Traversagna è l'unico corso d'acqua a cielo aperto per il quale la delimitazione dello Spazio Riservato alle Acque è di competenza comunale. Conformemente alle disposizioni di legge, viene considerata la tratta situata all'esterno del comparto boschivo, ovvero dalla briglia di contenimento in uscita dalla Valle d'Arbedo fino alla confluenza con il fiume Ticino. Questa tratta presenta caratteristiche differenti che portano alla sua suddivisione in 3 settori distinti.

1. Zona Selvetta: il corso d'acqua è prevalentemente in condizioni naturali con sponde e fianchi dominate dalle aree boschive.
2. Zona residenziale: il corso d'acqua è arginato con sponde costruite e alveo semi-naturale. Vi è la presenza di briglie ed elementi per la regimentazione idraulica.
3. Zona assi viari: il corso d'acqua è incanalato con alveo sigillato fino alla confluenza con il fiume Ticino.

La determinazione dell'ampiezza dello Spazio Riservato alle Acque è stata presa quale riferimento la larghezza dell'alveo naturale misurata nelle tratte dove questo è ancora riconoscibile. La misura di riferimento è stata stabilita in 9.0 metri. Le linee guida cantonali al punto 4.2 precisano il calcolo per giungere allo spazio minimo riservato alle acque:

4.2 Regola generale per i piccoli e medi corsi d'acqua (articolo 41 capoverso 2 OPAC)

Di regola la larghezza minima dello spazio riservato ai corsi d'acqua per i piccoli e medi corsi d'acqua (fino a 15 metri di larghezza) corrisponde allo spazio minimo necessario per assicurarne le funzioni basilari e per garantire la protezione contro le piene. Per i corsi d'acqua con larghezza dell'alveo naturale inferiore a 2 metri lo spazio complessivo riservato alle acque è fissato in 11 metri. Per i corsi d'acqua in cui l'alveo naturale ha una larghezza compresa tra 2 e 15 metri, lo spazio corrisponde a 2.5 volte la larghezza dell'alveo più 7 metri (tabella 1).

Larghezza dell'alveo naturale (in ml)	<2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Larghezza minima dello spazio riservato alle acque (in ml)	11	12	14.5	17	19.5	22	24.5	27	29.5	32	34.5	37	39.5	42	44.5

Nel caso della Traversagna la larghezza dell'alveo corrisponde a 9 metri e il conseguente spazio riservato al corso d'acqua è pari a: $9.00 \times 2.5 + 7.00$ per un totale di 29.5 metri che corrisponde all'ampiezza minima del corridoio SRA.

Riali intubati

Sul territorio vi sono alcuni piccoli riali intubati che attraversano le zone edificabili, più che di riali si tratta di "ove" di versante che raccolgono le acque piovane convogliandole in un sistema di raccolta e smaltimento definito nel PGS comunale. Secondo le indicazioni contenute nel PGS vengono raccolte in condotte ed in seguito infiltrate nei terreni a ridosso della ferrovia. In questo caso si rinuncia alla definizione del corridoio SRA ai sensi dell'articolo 41a OPAC e il riale 56026 che si sviluppa sotto la zona industriale in località Prati della Lancascia come indicato nell'esame preliminare verrà integrato nella variante di Piano Regolatore del comparto industriale Castione.

Riale Traversagna

Per la Roggia Molinara non è stato determinato lo Spazio Riservato ai corsi d'Acqua in quanto tutelato come bene culturale di valenza cantonale e per la sua funzione storica e struttura non può sicuramente essere equiparato ad un corso d'acqua che rientra tra coloro che vanno protetti ai sensi dell'Ordinanza federale sulla Protezione dei corsi d'Acqua.

6. Contenuti della variante

La variante alle NAPR prevede la sostituzione dell'articolo 8 "distanza dai corsi d'acqua" e l'adozione del nuovo articolo "Spazio riservato alle acque".

Nello specifico la variante prevede la delimitazione, nel Piano del Paesaggio e nel Piano delle Zone, dello spazio riservato alle acque per il fiume Moesa, il fiume Ticino e il riale Traversagna. Per i corsi d'acqua intubati segnalati nel Piano, lo spazio non viene delimitato poiché la riapertura degli stessi non si giustifica dal punto di vista ecologico. La norma d'attuazione prescriverà comunque l'obbligo di distanza stabilita in metri 5 dalla mezzaria del canale stesso.

Come indicato in precedenza lo Spazio Riservato ai corsi d'Acqua si sovrappone alla destinazione di zona stabilita dal Piano Regolatore. Di conseguenza ne deriva che questo spazio non comporta una perdita di superficie edificabile, ma il potenziale edificatorio stabiliti dagli indici possono essere utilizzati. Lo stato di diritto è a sua volta tutelato per cui la sovrapposizione dello Spazio Riservato alle Acque non comporta delle conseguenze sulle strutture private o pubbliche esistenti. In particolare, lungo la Traversagna il fatto che le strade di servizio o i posteggi esistenti siano compresi nello SRA non comporta nessuna conseguenza. Per quanto riguarda le aree di svago, le stesse sono permesse all'interno dello spazio riservato in quanto non comportano l'edificazione di manufatti e pavimentazioni in materiali come l'asfalto.

La sovrapposizione tra lo Spazio Riservato alle Acque e la zona edificabile è poca, in generale lo studio ha considerato le situazioni catastali e edificatorie esistenti evitando in tal senso proposte incisive e che possano precludere le possibilità edificatorie acquisite.

Art. 8 – Zona di protezione delle acque di superficie

Definizione

Per garantire la protezione contro le piene, le funzioni ecologiche e la fruibilità pubblica delle acque di superficie, è definito lo spazio riservato alle acque per tutti i corsi d'acqua superficiali ai sensi della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, art. 36a) e dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAC, art.41a) del 28 ottobre 1998.

Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è una zona di protezione, viene riportato sul piano delle zone e sul piano del paesaggio e ha valore legale.

Disposizioni e misure

L'utilizzo e lo sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque (SRA) è disciplinato secondo l'art. 41c dell'OPAC.

Nello spazio riservato alle acque (SRA) è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.

Nello spazio riservato alle acque (SRA) sono vietate le modifiche della morfologia del terreno, se non per opere di rinaturazione e l'utilizzo di concimi o prodotti fitosanitari.

Deroghe per la realizzazione di opere di cinta sono concesse a titolo precario sentito il preavviso dell'Autorità cantonale. In tal caso la cinta dovrà essere di carattere leggero, infissa in modo naturale nel terreno e dovrà essere facilmente rimovibile.

Gli impianti esistenti, realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto.

Lo spazio riservato alle acque (SRA) si sovrappone alle destinazioni di utilizzazione definite dal piano delle zone. Le quantità edificatorie (indici) delle aree edificabili interessate dallo (SRA) possono essere computate ai fini dello sfruttamento della porzione residua del fondo, o trasferite nei limiti di cui l'art. 38a LE.

In queste zone le autorità comunali e cantonali possono promuovere interventi di ripristino e di valorizzazione al fine di migliorare le funzioni idrauliche, il valore ecologico, la qualità paesaggistica e la fruibilità pubblica delle acque e delle zone circostanti.

Verso i corsi d'acqua intubati deve essere mantenuta una distanza minima di m 5.00 misurati dalla mezzaria del canale.

7. Conclusioni

La variante di PR stabilisce in via definitiva le fasce di rispetto dei corsi d'acqua che garantirà il quadro giuridico necessario per quanto riguarda l'edificazione lungo i fiumi e i torrenti e allo stesso tempo crea le premesse per favorire una migliore sensibilità verso delle componenti naturalistiche e paesaggistiche importanti.

8. Dispositivo

Preso atto del contenuto del presente messaggio si invita pertanto il Lodevole Consiglio Comunale a voler **risolvere**:

1. **Sono adottati i documenti relativi alla variante di PR "Zona di protezione delle acque di superficie":**
 - il rapporto di pianificazione e i piani allegati;
 - la norma d'attuazione comprendente l'articolo 8 "zona di protezione delle acque di superficie".
2. **È ordinata, scaduti i termini di referendum a norma di legge, la pubblicazione della variante di PR presso l'Ufficio tecnico comunale per un periodo di 30 giorni.**

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO IL SEGRETARIO


Luigi Decarli


Giuseppe Allegri

